



STUDI
COLLA SCARONI
& ASSOCIATI
COMMERCIALISTI e REVISORI



FRINGE BENEFIT – COSA CAMBIA DAL 2024

A partire dal 2024 entreranno in vigore nuove soglie di esenzione, previste dal disegno di legge di Bilancio, applicabili in misura differenziata tra chi ha figli a carico e chi no.

COSA E' IL FRINGE BENEFIT - I fringe benefits sono **compensi in forma non monetaria**, consistenti nella messa a disposizione di beni e/o servizi a favore dei lavoratori (o di qualche lavoratore), senza che ve ne sia l'obbligo in forza di norme di legge. I fringe benefits vanno collocati nel quadro generale delle forme di **retribuzione di tipo incentivante**, poiché possono essere considerati come strumenti essenziali di valorizzazione della prestazione dei lavoratori e dei collaboratori.

CHI PUO' USUFRUIRNE? - A differenza del welfare aziendale, per il quale la norma subordina l'esenzione (totale o parziale) contributiva e fiscale al fatto che siano riconosciuti alla generalità o categorie di dipendenti, i fringe benefit possono essere riconosciuti **anche al singolo lavoratore** in accordo con il datore di lavoro.

LA FINALITA' - Le aziende ricorrono a queste forme

- allo scopo di **diminuire il carico contributivo e fiscale**, rispetto a quello che si avrebbe con l'attribuzione di compensi monetari
- allo scopo di dare un **forte impulso incentivante e fidelizzante**.

TASSAZIONE - Il principio generale è quello dell'**omnicomprensività del reddito da lavoro dipendente**, ai sensi del quale si considerano nel reddito da lavoro dipendente "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro"

LIMITI DI ESENZIONE - La Legge di Bilancio 2024 prevede che **per il solo anno 2024**, che il limite di esenzione generale (da imposte e contributi) per i beni ceduti e dei servizi prestati,

- è pari ad € **1.000 annui** per tutti i lavoratori
- e ad € **2.000 annui** ai lavoratori dipendenti con figli compresi i figli nati fuori del

matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, a carico

Nel nuovo limite, si considerano anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

N.B. In caso di **superamento** di detta soglia, il **valore del bene** deve considerarsi **interamente imponibile**.